

Prot. n. 109/2020
del 23/03/2020



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale,

richiamati il provvedimento emesso in data 12 marzo 2020 concernente la disciplina delle procedure esecutive per la fase di emergenza sanitaria conseguente ai rischi di diffusione del *CORONAVIRUS* ed il provvedimento di rettifica emesso in data 13 marzo 2020 al fine di dare maggiore adesione alle ulteriori disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visto l'art.83 D.L. 18/2020 e ravvisata la necessità di confermare per la nuova scadenza del 15 aprile 2020 tutte le disposizioni impartite con i provvedimenti suddetti persistendone le necessità, prevedendone, inoltre, la espressa estensione a tutte le procedure di vendita in essere nei procedimenti concorsuali;


sentiti il Presidente della Sezione Civile, i Giudici addetti alle esecuzioni – mobiliari ed immobiliari – ed i Giudici delegati alle procedure concorsuali;

DISPONE

che la vigenza e la efficacia del provvedimento emesso in data 12 marzo 2020, come rettificato in data 13 marzo 2020, siano estese alla data del 15 aprile 2020 compreso ed inoltre a tutte le procedure di vendita delle procedure concorsuali.

Alla Cancelleria per le immediate comunicazioni.

Chieti, 23 marzo, 2020.



Il Presidente

(dott. Guido CAMPLI)

FIRMATO DIGITALMENTE





Tribunale Ordinario di Chieti

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE

Visto il D.L. 9/2000;

Visto il D.L. 11/2000;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, il quale ha introdotto misure ulteriormente stringenti con riferimento alle attività professionali di cui al n. 7 del predetto decreto;

DISPONGONO

Ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono revocate tutte le vendite fino al 31 maggio 2020, mandando al custode /delegato per la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità, sul sito del gestore e su PVP, specificando nella motivazione, "vendita revocata dal G.E";
- 2) I gestori delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 4) In relazione alla procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati sul PVP, e/o altri siti, l'avviso deve ritenersi revocato e la pubblicazione è sospesa fino a nuovo ordine;
- 5) I delegati dovranno fissare ovvero differire le udienze (già fissate) per la discussione del progetto di distribuzione ad una data successiva al 31 maggio 2020;

- 6) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze ex art. 569 c.p.c. ma non ancora depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso fino a nuovo ordine;
- 7) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione fino al 31 maggio 2020; si precisa che la custodia non è sospesa.
- 8) Sono sospese le attività di visita degli immobili fino al 31 maggio 2020;
- 9) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli incarichi di liberazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- 10) Sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati;
- 11) Con riferimento alle esecuzioni mobiliari, sono sospese le attività di vendita dei beni staggiti fino al 31 maggio 2020.

Si comunichi.

Chieti, il 12.03.2020

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Enrico Colagrosso

Francesco Turco

Francesco Grassi

Francesco Gomi

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI

Chieti li

12 MAR. 2020



Il Direttore Amministrativo
D.ssa **CORONESE**

Coronese

Prot. n.



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

06902202203		
TRIBUNALE DI CHIETI		
N. 514	DATA 13/03/2020	
UOR	OC	RUO
Funzione 4	Macreatività 3	Attività
Fascicolo 5	Sottofascicolo	

I Giudici dell'Esecuzione;

richiamato il provvedimento emesso in data 12 marzo 2020 concernente la disciplina delle procedure esecutive per la fase di emergenza sanitaria conseguente ai rischi di diffusione del **CORONAVIRUS** e rilevata la necessità di maggiore adesione alle ultime disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONGONO

che il provvedimento suddetto sia rettificato nel senso che, laddove è scritto - in ogni sua parte - "31 maggio 2020", si legga ed intenda "3 aprile 2020".

Alla Cancelleria per le immediate comunicazioni.

Chieti 13 marzo 2020.

I G.E.

Gianluca Falco

Visto il Presidente di Sezione

(dott. Gianluca FALCO)

Visto il Presidente

(dott. Guido CAMPLI)



dott. Enrico COLAGRECO

Enrico Colagreco

dott. Francesco TURCO

Francesco Turco

dott. Francesco GRASSI

Francesco Grassi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
Chieti 13 MAR 2020



Il Direttore Amministrativo
D.ssa Clara CORONESE

